



COMUNE DI CARASCO

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Via IV Novembre, 28
Tel. 0185.350793
Fax 0185.351023

C.A.P. 16042
C.F.: 00432840106
P.I.: 00168500999

Prot. n. 9084

Ordinanza n. 18 del 03-12-2021

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE RESTRITTIVE ATTUATE NEL COMUNE DI CARASCO DAL 5 DICEMBRE 2021 FINO AL 31 DICEMBRE 2021 E, IN CASO DI PROROGA DEL TERMINE DELL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, FINO AL 10 GENNAIO 2022

IL SINDACO

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che a far data dal 23 febbraio 2020 si sono susseguiti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

Viste le ordinanze del Ministero della Salute in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti i provvedimenti di Regione Liguria che a far data dal 23 febbraio 2020 si sono susseguiti in materia di misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che nelle ultime settimane si è assistito ad un nuovo incremento dei contagi in tutto il territorio nazionale e nel territorio regionale tale da essere indicato come "quarta ondata";

Valutato che:

- l'evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure

straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere;

- come ogni anno, nel territorio comunale ed in particolare nel capoluogo, si vedrà un afflusso notevole di persone, per ragioni legate ai consueti acquisti natalizi;
- le caratteristiche dei luoghi e le circostanze di fatto non consentiranno di garantire in modo continuativo il distanziamento da persone non conviventi e quindi si rende necessario, al fine di tutelare la salute delle persone, utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per ostacolare la propagazione virus;

Ritenuto opportuno ridurre le circostanze e le condizioni favorevoli alla diffusione del virus mediante l'adozione di alcune misure restrittive in via esclusivamente precauzionale e cautelativa al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica;

Viste le precedenti proprie ordinanze in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Vista la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19;

Richiamate le proprie ordinanze in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Preso atto che l'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, stabilisce che le inottemperanze alle misure adottate con ordinanza contingibile e urgente dai Sindaci secondo l'articolo 3 dello stesso decreto:

- sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell'art. 650 del Codice penale;
- se il mancato rispetto dei precetti avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sopra richiamate sono aumentate fino a un terzo;
- si applicano le disposizioni per le sanzioni accessorie e procedurali previste nello stesso articolo;

Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267;

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

ORDINA

A partire dal **5 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 ed, in caso di proroga del termine dell'emergenza sanitaria in corso, fino al 10 gennaio 2022**, oltre alle misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale indicate dai provvedimenti ministeriali in materia:

l'utilizzo obbligatorio nelle aree pubbliche esterne oltre che per accedere agli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche, sui mezzi di trasporto pubblici ed in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, di protezioni delle vie respiratorie consistenti in mascherine, anche monouso, lavabili o autoprodotte, correttamente indossate esclusivamente quando non sia possibile garantire il mantenimento della distanza interpersonale tra le persone non conviventi.

DISPONE

- Ai sensi del D.L. n. 19/2020, che il mancato rispetto delle citate misure di contenimento è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 a Euro 1.000,00.

- La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio Comunale

INVITA

la cittadinanza a rispettare le misure previste dalla presente ordinanza e dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze Regionali e Sindacali vigenti;

INFORMA

Che l'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. sezione Liguria entro 60 gg. dalla data di adozione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di adozione del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che viene trasmessa:

- All'Asl 4 Chiavarese Dipartimento Prevenzione;
- Alla Prefettura di Genova;
- Alla questura di Genova;
- Al Comando stazione CC di Carasco;
- Al Comando di Polizia Municipale.

Il Sindaco
Massimo Casaretto
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)